

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, STAGE LINGUISTICI E SCAMBI INTERNAZIONALI

(così come aggiornato dalla delibera N. 38 del Consiglio di Istituto del 22 NOVEMBRE 2024 all'art. 10)

ART. 1 I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della Scuola e sono soggetti a tutte le regole scolastiche. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.

ART. 2 Gli alunni, in caso di soggiorni, scambi, viaggi istruzione all'estero, sono tenuti ad un rigoroso rispetto delle regole contenute nelle circolari consegnate prima dell'effettuazione del viaggio, della scuola ospitante, nel caso di scambio e/o soggiorno studio, oltre che delle leggi vigenti nello Stato che accoglie. Gli studenti si devono attenere scrupolosamente al programma stabilito e alle eventuali variazioni fornite dai docenti responsabili; non dovranno allontanarsi dal gruppo, né uscire alla sera, se non previsto dal programma di viaggio o in accordo, nel caso di scambi, con le famiglie ospitanti. In caso di violazioni saranno applicate le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'IIS.

ART. 3 Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede. Il Consiglio di Classe è delegato dal Collegio e dal Consiglio di Istituto a deliberare tali attività, all'inizio di ciascun anno scolastico.

ART. 4 Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori casa. Essi sono approvati dal consiglio di Classe. Il Consiglio di Istituto delibera in merito.

ART. 5 Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati, di norma, all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli di Classe ed inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nel piano annuale di lavoro individuale e nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe. Si dà comunque la possibilità di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.

ART. 6 I Docenti componenti la Commissione Viaggi saranno incaricati annualmente dal Dirigente Scolastico, su indicazione del collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d'istruzione. Essi provvederanno a formulare il piano annuale dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate. La Commissione Viaggi d'intesa con il Dirigente Scolastico, curerà poi la realizzazione di dette attività, assumendo informazioni su programmi, itinerari e preventivi di spesa.

ART. 7 Le proposte per effettuare un viaggio d'istruzione dovranno essere presentate dalla Commissione Viaggi al D.S. e al Collegio Docenti, da sottoporre al Consiglio di Istituto. Le schede di adesione finali dei consigli di classe ai viaggi deliberati dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- 1) nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione), e dei sostituti (almeno uno per ogni classe partecipante);
- 2) numero degli alunni partecipanti;

- 3) destinazione, data e durata del viaggio;
- 4) indicazione della delibera attuativa del Consiglio di Classe.

ART. 8 La domanda per effettuare una visita guidata dovrà essere presentata al D.S. dal Docente responsabile di norma un mese prima della data prescelta. La domanda di visita guidata dovrà essere formulata come indicato al precedente Art. 6 per i viaggi d'istruzione.

ART. 9 E' fissato in cinque giorni consecutivi per ogni classe il periodo massimo utilizzabile per i viaggi d'istruzione. Si lascia al C.d.C. la delibera relativa alle attività di un'intera giornata, il cui eventuale numero massimo sarà fissato eventualmente dal Consiglio stesso.

E' fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative di educazione ambientale o attività progettuali legati alla didattica. Il Consiglio d'Istituto può derogare a tale divieto per specifiche iniziative.

ART. 10 I viaggi d'istruzione possono avvenire di norma solo sull'intero territorio nazionale per gli studenti delle classi del primo biennio e del primo anno del secondo biennio, per una durata massima di quattro giorni. Per gli studenti degli anni successivi è possibile effettuare viaggi di istruzione anche all'estero, con una durata massima di giorni cinque. **Viene fatta eccezione per le crociere, per le quali la durata del viaggio viene estesa a numero 8 giorni.**

Tutti gli studenti possono partecipare agli **scambi internazionali**, ai soggiorni studio relativi alle lingue straniere oggetto di studio e/o a progetti specifici all'estero, con particolare riferimento agli studenti del liceo linguistico. **La durata di tali soggiorni all'estero sarà individuata dagli specifici progetti e potrà essere superiore alla durata massima prevista per i viaggi di istruzione.**

ART. 11 Gli accompagnatori per viaggi e visite guidate devono essere individuati esclusivamente fra i docenti dell'Istituto. L'accompagnamento costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso.

ART. 12 Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo la presenza di 2 accompagnatori per viaggio. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare - in aggiunta al numero degli accompagnatori stabilito, - un ulteriore accompagnatore per ogni due alunni disabili.

Si dovrà curare di norma l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi di norma a più di due viaggi d'istruzione nel medesimo anno scolastico.

ART. 13

Per i viaggi di istruzione, le famiglie dei partecipanti dovranno versare una quota di 100 euro tramite il sistema PagoPA, a titolo di caparra, nei termini stabiliti dalla Amministrazione e presentare la dichiarazione di voler partecipare al viaggio recante la firma di entrambi i genitori se trattasi di coniugi separati. La caparra verrà restituita solo in caso di annullamento del viaggio. Le famiglie dei partecipanti dovranno prendere visione delle condizioni di polizza assicurativa e delle penali previste in caso di rinuncia tardiva, assumendosi l'onere di versare la penale del caso.

Nel caso dello Stage linguistico la caparra ammonta, invece, al 30% della quota totale, in considerazione del costo notevolmente superiore, alle stesse condizioni di restituzione. previste per i viaggi di istruzione

ART. 14 I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti.

ART. 15 Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

ART. 16 Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici. Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto l'agenzia di trasporti/viaggio dovrà dichiarare in autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, di essere in possesso di tutte le documentazioni previste dalle vigenti normative a garanzia della sicurezza in materia di circolazione di autoveicoli e che i mezzi dispongono di una polizza assicurativa con un massimale di almeno 25 milioni di euro per la copertura dei rischi a favore dei trasportati.

ART. 17 ABROGATO

ART. 18 Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce, oltre alle ricadute didattiche attese, eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

ART. 19

E' esclusa la partecipazione ai viaggi d'istruzione, ai soggiorni di studio all'estero, agli stage linguistici, agli scambi culturali e ai progetti/gruppi sportivi di quegli studenti che abbiano un comportamento scolastico scorretto sanzionato da un elevato numero di note disciplinari. E' esclusa, altresì, la partecipazione a suddette iniziative agli studenti le cui famiglie non abbiano versato la penale prevista in caso di mancata partecipazione al viaggio non comunicata per tempo fin quando non venga versata tale quota a favore dell'istituto scolastico.

ART. 20 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

ART. 21 Tale regolamento ha validità a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'IM Margherita di Savoia.